

STATUTO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE

**PROCIV GRUPPO FIDENZA
ETS-ODV**



Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 20 novembre 2019.

*Il Presidente
Gino Bandini*

STATUTO

Associazione di Protezione Civile Prociv Gruppo Fidenza ETS-ODV

PREMESSA

L'Associazione di Protezione Civile Prociv Gruppo Fidenza ETS-ODV (già denominata PROCIV-ARCI Associazione dei Volontari per la Protezione Civile – Gruppo Fidenza), d'ora in avanti "Associazione" è stata costituita il 02/03/2004 a Fidenza (PR) ai sensi della legge n. 266/1991 e delle leggi che disciplinano il Volontariato ed il Terzo settore, si riconosce nei valori democratici e si fonda nella tradizione del solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità anche richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed è impegnata per un'Europa unita dei cittadini.

L'Associazione, nelle more dell'Istituzione del RUNTS, è un Ente del Terzo Settore in quanto ODV iscritta nel registro del volontariato all'Elenco Regionale Emilia-Romagna, n.939/2014 con Decreto del Presidente della provincia di Parma n. 7 del 07/05/2014. Precedentemente l'Associazione era già iscritta nel registro del volontariato al n. 335 con Decreto del Presidente della provincia di Parma nr 2740 del 22/06/2005.

L'Associazione è parte attiva del Piano Comunale di Protezione Civile, del Sistema Regionale di Protezione Civile ed è iscritta al Comitato Provinciale di Parma delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile.

La presente premessa è parte integrante dello Statuto.

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione di Protezione Civile Prociv Gruppo Fidenza ETS-ODV ha sede legale nel Comune di Fidenza. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., finalizzate a:
 - Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y);
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f).
2. I campi prioritari di iniziativa e intervento dell'Associazione sono nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente compiere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni

ordine e grado. Tale attività può essere esercitata in collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola.

3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) Prestare il proprio contributo umano e tecnico e la propria opera, per mezzo dei suoi associati, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su tutto il Territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato le leggi in vigore in materia di Protezione Civile
 - b) Agire per sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi di Protezione Civile nelle sue differenti classi di rischio favorendo forme di organizzazione e di autotutela dei cittadini su tali terreni.
 - c) Divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
 - d) Realizzare corsi di addestramento per i soci operativi, collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di Protezione Civile;
 - e) Favorire lo sviluppo della coscienza sociale e quella di carattere professionale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
 - f) Promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
 - g) Avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente Statuto.
 - h) Valorizzare e promuovere il patrimonio forestale, promuove la tutela e la difesa del territorio e la salute delle popolazioni, favorisce il radicamento di questi valori con il proprio impegno su tutto il territorio di competenza;
 - i) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
 - j) Battersi contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni scelta o azione che metta in discussione il diritto degli individui, delle comunità, dei popoli alla preservazione della pace, della vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
4. Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
5. L'Associazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.
6. L'Associazione è autonoma e pluralistica. L'organizzazione e la sua struttura interna sono regolati da principi democratici.
7. L'Associazione riconosce tutte le persone indipendentemente dal loro sesso, dalla loro età, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'iniziativa della Associazione.

8. L'Associazione pertanto individua nel metodo associativo e nella formazione continua gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ognuno possa essere pienamente partecipe.
9. L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.
10. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
11. La PROTEZIONE CIVILE PROCIV GRUPPO FIDENZA ETS-O.D.V. può associarsi ad Associazioni di livello nazionale e/o regionale e/o locale. L'Associazione e i suoi rappresentanti e associati potranno partecipare ad eventi ed usufruire dei servizi offerti dall'Associazione a cui partecipa (copertura assicurativa, momenti formativi, ecc.).
12. L'Associazione può costituire al suo interno gruppi di lavoro o raggruppamenti periferici in base ad esigenze logistiche o di progetto. I Volontari dovranno comunque essere iscritti singolarmente all'Associazione e osserveranno indistintamente le linee guida dettate dagli Organi direttivi dell'Associazione.

ART. 3 – STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e opera nel rispetto della Costituzione Italiana e delle vigenti leggi.
2. Il Direttivo è delegato a adottare un regolamento per l'attuazione del presente Statuto e per la disciplina degli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività dell'associazione.
3. Il Regolamento può essere modificato con delibera del Direttivo, approvata con voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea dei Soci su proposta indirizzata al Presidente, sottoscritta da almeno 5 soci, può proporre modifiche al Regolamento. Tali proposte devono essere discusse nella prima Assemblea utile, comunque entro e non oltre un mese. Per tali modifiche è richiesta la maggioranza semplice.
5. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con delibera approvata con voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

PARTE II – LA FORMA ASSOCIATIVA

ART. 4 – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Possono aderire alla PROTEZIONE CIVILE PROCIV GRUPPO FIDENZA ETS-ODV solo le persone fisiche.
2. Si può aderire all'associazione come "Socio Ordinario", "Socio Sostenitore" e "Socio Onorario".
3. Il Socio Ordinario è tale in quanto assicurato. Il Socio Ordinario acquisisce la qualifica di "Operativo" solo dopo aver superato le abilitazioni previste dal Regolamento.
4. Il Socio Sostenitore e il Socio Onorario possono partecipare alla vita sociale, ma non possono operare in emergenza e non hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci.
5. Il Socio Onorario, la cui nomina è conferita per meriti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, è esentato dal pagamento della quota associativa.
6. L'adesione è subordinata al pagamento annuale della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Socio è comunque tale solo dopo aver pagato la quota associativa annuale.
7. L'iscrizione ha valore annuale (1 gennaio – 31 dicembre).

8. Se l'iscrizione non viene rinnovata per l'anno seguente entro il 31 dicembre di ogni anno, nei modi e nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo, il Socio è automaticamente sospeso.
9. Se l'iscrizione non viene rinnovata per l'anno seguente, nei modi e nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo e in ogni caso entro il 31 gennaio di ogni anno, il Socio è automaticamente decaduto.
10. Il Consiglio Direttivo può prevedere deroghe o riduzioni motivate al pagamento della quota sociale.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'adesione del Socio è subordinata al riconoscimento della struttura associativa, dello Statuto e di quelle norme e principi inderogabili che sono il suo fondamento sia etico sia giuridica che l'Associazione si è data, quali:

- l'assenza di fini di lucro;
- i principi di democrazia;
- la partecipazione e la collegialità;
- la trasparenza amministrativa;

2. I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture e le attrezzature nel rispetto delle norme stabilite;
- partecipare alla vita associativa, concorrere all'elaborazione del programma e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- Se Soci Ordinari, da almeno 3 mesi, partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- Se Soci Onorari o Sostenitori, partecipare all'Assemblea senza diritto di voto;

3. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- partecipare alle attività associative preventivamente concordate;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti, l'attrezzatura e quant'altro messo a disposizione dall'Associazione;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.

ART. 6 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'adesione è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte degli interessati, dietro presentazione di almeno 2 persone già socie, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Sulle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo. L'eventuale reiezione della domanda, entro 60 giorni, deve essere sempre motivata e comunicata agli interessati. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento all'Organo di Controllo eletto dalla stessa entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. Il Socio è comunque tale solo dopo aver pagato la quota associativa annuale.
6. Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci avviene:
 - per decesso;
 - per mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - per dichiarazione di espulsione deliberata dal Direttivo, per gravi motivi.
7. Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, per gravi motivi si intende:
 - a) Commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
 - b) Tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
 - c) Morosità nel pagamento della quota associativa;
 - d) Indisciplina;
 - e) Indegnità da chiunque accertata;
 - f) Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
 - g) Compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione.
8. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
9. L'Assemblea nella prima seduta utile, e comunque entro e non oltre un mese, dev'essere adeguatamente informata del provvedimento di espulsione. Nella stessa seduta l'Assemblea ha facoltà di annullare il provvedimento emesso dal Direttivo.
10. L'esclusione diventa efficace dalla data di annotazione sul libro soci solo a seguito della Comunicazione all'Assemblea della delibera di espulsione adottata dal Consiglio Direttivo.
11. Avverso il provvedimento di espulsione l'associato ha facoltà di proporre ricorso motivato in forma scritta, entro sette giorni dalla comunicazione dello stesso, al Presidente. Della questione è interessata la prima assemblea dei soci che sarà convocata.
12. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il Socio si intende sospeso.
13. L'espulsione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
14. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
15. Il recesso o l'espulsione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
16. Il socio receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

17. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PARTE III – IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organismi di direzione hanno il compito di attuare le scelte strategiche, operative e di governo dell'Associazione, attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci Ordinari maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
3. Ogni associato può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o voto per corrispondenza o posta elettronica purché sia possibile verificare l'identità del votante.
4. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 3 deleghe.
5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o il Vice-Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in subordine dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi/inviare in forma cartacea e/o telematica almeno 7 giorni prima della data della riunione.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono legali quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
10. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed ha il compito di:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo che prevedono l'espulsione dei Soci;
 - delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
 - delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione.
11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
 12. Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione, in proprio o per delega, il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
 13. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
 14. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento organizzativo.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
4. Dispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio Direttivo che presiede.
5. Dispone l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea che presiede.
6. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e dell'Organo di Controllo e in caso di necessità ed urgenza ne assume i poteri.
7. Contestualmente convoca il relativo Organo e chiede ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

ART. 10 - IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea;
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le funzioni.
3. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Alternativamente al Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e ne redige il relativo Ordine del giorno.
5. In subordine al Presidente, il Vice-Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è il massimo Organo di indirizzo e di rappresentanza dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è altresì Organo di Amministrazione dell'Associazione

3. Gli amministratori nominati devono chiedere entro 30 giorni l'iscrizione della nomina nel Registro unico nazionale del Terzo Settore con precisazione di coloro che hanno la rappresentanza dell'ente.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri eletti dall'Assemblea dei soci non inferiore a 5 e non superiore a 7, compreso il Presidente e il Vice-Presidente, e alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo e se invitati i Soci o altre personalità.
5. Possono essere eletti membri del Consiglio esclusivamente gli associati da almeno un anno.
6. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - nominare il Segretario e il Tesoriere;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predisporre il bilancio d'esercizio annuale;
 - approvare il programma annuale delle attività;
 - approvare piano di tesseramento sociale;
 - stabilire l'entità della quota associativa annuale;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - deliberare sui procedimenti disciplinari;
 - comminare le sanzioni disciplinari e deliberare l'espulsione dei Soci;
 - deliberare il regolamento interno e le sue modifiche e integrazioni;
 - provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - licenziare i materiali preparatori e stabilire le norme dell'Assemblea dei Soci in Congresso "Ordinario o Straordinario";
 - decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 3 giorni prima della data della riunione, anche in forma telematica. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
9. Di regola il Consiglio è convocato almeno 6 volte all'anno o ogni qualvolta il Presidente o il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
10. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
11. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo medesimo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera la ratifica. Il Consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
12. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.
13. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente. In questo caso convoca, nella stessa seduta, l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria che dovrà

- svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli Organismi dirigenti.
14. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, nella stessa seduta di presa d'atto, convoca l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo gruppo dirigente.
 15. Nel periodo di vacanza della carica di Presidente, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente.
 16. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
 17. L'assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica di Consigliere. Le cause giustificabili delle assenze sono comunicate al Presidente prima di ciascuna seduta o appena possibile, nei casi di causa di forza maggiore, e comunque non oltre sette giorni dalla riunione.
 18. Il Presidente o il Vice-Presidente allorché accerti essersi determinate le condizioni per la declaratoria di decadenza, ne dà comunicazione al Consiglio, promuovendo l'avvio della procedura di decadenza, e ne dà notizia scritta all'interessato. Il Consigliere nei cui confronti è avviata la procedura ha 10 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per formulare le contro-osservazioni. La proposta di deliberazione di decadenza, unitamente alle eventuali contro osservazioni dell'interessato, è sottoposta alle determinazioni del Consiglio. La deliberazione deve essere notificata, nei cinque giorni successivi, al Consigliere che sia stato dichiarato decaduto e comunicata all'Assemblea nella prima riunione utile, in ogni caso entro e non oltre un mese.

ART. 12 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre componenti effettivi che eleggono il Presidente al loro interno.
2. I Garanti sono scelti fra i Soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di Organismi direttivi a pari livello.
3. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e le sedute sono valide quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Collegio.
4. L'Organo di Controllo è Organo di garanzia statutaria, regolamentare, amministrativa e di giurisdizione interna.
5. L'Organo di Controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Interpreta le norme statutarie e regolamentari e fornisce pareri agli Organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
 - Emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organismi dirigenti;
 - Verifica il rispetto, da parte di tutti gli associati, dei principi contenuti nel presente Statuto;
 - Esprime pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
 - Controlla l'andamento amministrativo dell'Associazione;
 - Controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
 - Dirime le controversie insorte fra Soci, e fra Organismi dirigenti, proponendo, ove sussista il caso, la giusta sanzione.

- Su richiesta del Socio destinatario di una sanzione disciplinare valuta l'istruttoria del procedimento disciplinare e, se ritiene, può commutare o annullare i provvedimenti disciplinari.
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Avverso alle decisioni dell'Organo di Controllo è possibile fare ricorso all'Assemblea dei Soci.

ART. 13 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo in base alla gravità del fatto contestato. Esse sono:
- a) il rimprovero verbale;
 - b) il rimprovero scritto;
 - c) la sospensione dei diritti di Socio da 7 a 60 giorni;
 - d) l'espulsione dall'Associazione.
2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Regolamento di cui all'articolo 3.
3. Il Socio destinatario di un provvedimento disciplinare può fare ricorso all'Organo di Controllo.

ART. 14 – LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

1. I Principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono:
- l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci;
 - il diritto dei Soci alle garanzie democratiche cui si ispira l'Associazione;
 - l'adozione di strumenti democratici di governo;
 - la trasparenza delle decisioni e degli atti assunti e la loro verificabilità.
2. L'elezione degli Organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
3. Gli Organi sociali restano in carica tre anni.
4. I componenti degli Organi Sociali sono rieleggibili, non è previsto un numero massimo di mandati.

ART. 15 - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili di proprietà della stessa;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo.
 - i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - i contributi pubblici e privati.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.
4. L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 6 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

PARTE IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, nella stessa seduta l'Assemblea nomina un Commissario liquidatore.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotto delle passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del terzo settore che operano in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
3. La destinazione del patrimonio residuo è deliberata dall'Assemblea con delibera approvata a maggioranza semplice.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE

1. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto, resta in vigore il REGOLAMENTO INTERNO PROCIV FIDENZA già approvato con delibera del C.D. del 25 luglio 2017 e dall'Assemblea dei soci del 12 settembre 2017.
2. Il comma 3 dell'articolo 11 è sospeso fino all'entrata in vigore del RUNTS.
3. Fino al 31 dicembre 2019 sono confermati soci tutti gli associati regolarmente iscritti alla data del 20 novembre 2019.
4. Restano in vigore le norme e le delibere già adottate a norma dell'ordinamento previgente.
5. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente Statuto.